Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Sentenza, Corte di Appello di Venezia, Pres. Zanon - Rel. Rizzieri, n. 1458 del 25.6.2026

n. xxx/2025 r.g.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

Prima Sezione Civile
composta da:
dott.ssa Gabriella Zanon, Presidente
dott. Alessandro Rizzieri, Consigliere rel.
dott. Luca Marani, Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello promossa con atto di citazione da
CLIENTI

(appellanti)

nei confronti di

BANCA

(appellata)

e di

CESSIONARIA s.r.l., rappresentata da **BANCA SPA**

(appellata)

sulle seguenti conclusioni:

per gli appellanti:
Voglia Codesta Ill.ma Autorità Giudiziaria, *contrariis rejectis*, per le ragioni di cui in narrativa dell'atto di citazione, con espressa estensione delle domande nei confronti della **CESSIONARIA srl**, come già dedotto nel giudizio di primo grado
IN VIA PREGIUDIZIALE
Disporsi con ordinanza la previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione incidentale di costituzionalità che con il presente atto viene dedotta in giudizio, considerata la rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione stessa, e ritenuta la sua non manifesta infondatezza;
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE:
Per le ragioni di cui in narrativa:
Dichiararsi la nullità ex art. 1418 cc della clausola che prevede la capitalizzazione annuale degli interessi di cui all'art. 9 lett. d) per violazione dell'art. 1283 cc, dell'art. 120 del TUB e della delibera CICR del 9 febbraio 2000;
Dichiararsi la nullità della clausola di cui all'art. 9 del contratto di prestito vitalizio ipotecario del 25 febbraio 2011 per usurarietà, anche sopravvenuta, derivante dal superamento del tasso corrispettivo e moratorio, ivi previsto, del tasso soglia di cui alla Legge 7 marzo 1996 n. 108 e, per l'effetto, dichiarare la nullità/inefficacia/inesistenza di quanto preteso dalla convenuta a titolo di interessi, spese, commissioni, oneri ed imposte, di cui all'art. 7, e di clausola penale, di cui all'art. 8 del contratto;
IN OGNI CASO:
Condannarsi parte convenuta al rimborso della perizia stragiudiziale pari ad € 1.560,00;
Con vittoria delle spese di lite; IN VIA ISTRUTTORIA:

Ex Parte

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Disporsi perizia contabile (CTU) avente ad oggetto i seguenti quesiti: 1) calcoli il ctu gli interessi dovuti dagli attori determinati a fine rapporto senza la capitalizzazione annuale degli interessi; 2) dica il ctu se il tasso di interesse pattuito contrattualmente, comprensivo delle spese legate all'erogazione del credito, superi il tasso soglia ex Legge 108/96 in riferimento al TEGM per ogni trimestre determinato a partire dalla conclusione del contratto;
Disporsi prova per testi ed interpello sui capitoli di cui in narrativa. Si indica a teste il dott. OMISSIS con studio in Omissis in via Omissis n. 19 con richiesta di essere ammessi sin d'ora a prova contraria;
RICHIESTA DISTRAZIONE SPESE DI LITE: Si chiede, con il presente atto, ex art. 93 c.p.c., che nella sentenza di condanna alle spese di lite siano distratti a proprio favore gli onorari non riscossi e le spese che il sottoscritto procuratore dichiara di aver anticipato.

per l'appellata **BANCA**:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previe le declaratorie e le pronunce del caso, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, a totale conferma della sentenza n. xxx/2025 del Tribunale di Venezia, così giudicare:
In via pregiudiziale
- Dichiarare l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., o comunque secondo la formula ritenuta più opportuna di legge o di giustizia, dell'appello proposto dai sig.ri **Lacirignola e Zanovello** con l'atto di citazione 04.03.2025.
In via preliminare
- Dichiarare la carenza di legittimazione passiva di **BANCA**, stante l'avvenuta cessione 22.06.2011 a **CESSIONARIA S.r.l.** di tutti i crediti derivanti anche dal contratto di prestito vitalizio ipotecario stipulato in data 25.02.2011 tra la Banca e i sig.ri **CLIENTI**, e conseguentemente estrometterla dal presente giudizio, con ogni conseguente pronunzia e statuizione.
In sede di merito
- Ferme restando le precedenti assorbenti eccezioni, assolvere la convenuta con la miglior formula da tutte le domande formulate e formulande nei suoi confronti dai sig.ri **CLIENTI**, perché infondate in fatto e in diritto, con ogni conseguente pronunzia e statuizione.
- Nella non creduta ipotesi di accoglimento delle domande degli attori, dichiarare che **BANCA** è integralmente garantita e mallevata dalla terza chiamata **CESSIONARIA S.r.l.**, e conseguentemente condannare quest'ultima a rifondere e a rimborsare a **BANCA** qualsiasi somma che essa fosse obbligata a pagare agli attori a qualsivoglia titolo, ragione e causa.
In ogni caso
- Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado.
In sede istruttoria
- **BANCA** ribadisce la propria opposizione all'ammissione della C.T.U. tecnico-contabile richiesta dagli attori, avente natura palesemente esplorativa e mirante a supplire l'onere probatorio gravante sulla parte, e anzi tendente a determinare in toto il contenuto della stessa domanda attorea, priva come tale dei minimali requisiti atti a fondare la sua iniziativa.

per l'appellata **CESSIONARIA s.r.l.**:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, *contrariis reiectis*:
-in via principale, rigettare il proposto appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto confermare la sentenza n. xxx/2025 – r.g. n. xxxx/2020 emessa in data 07.02.2025, con la quale il Tribunale di Venezia in persona della Dott.ssa Morandin;
-in ogni caso, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato l'11 giugno 2020, **CLIENTI**convenivano, davanti al Tribunale di Venezia, **BANCA**, affermando di avere concluso con la convenuta, il 25 febbraio 2011, un

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

contratto di prestito vitalizio ipotecario di euro 200.000. In anni successivi avevano tentato di riscattare l'immobile, ma la banca richiedeva il pagamento d'importi eccessivi.
Gli attori domandavano che fosse accertata la nullità di clausole contrattuali, in particolare della clausola 9 lett. d), che prevedeva la capitalizzazione annuale degli interessi passivi e comportava l'usurarietà del prestito; delle clausole 7, 8 e 20 per violazione dell'art. 2744 c.c. e di ulteriori clausole abusive. Gli attori chiedevano inoltre la condanna della convenuta al risarcimento del danno da loro sofferto a causa dell'iscrizione di ipoteca per un importo sproporzionato rispetto al valore del finanziamento.
Si costituiva in giudizio **BANCA**, deducendo di avere ceduto il credito scaturito dal contratto a **CESSIONARIA s.r.l.**, essendo pertanto priva di legittimazione passiva.
Nel merito, la convenuta contestava le allegazioni attoree, sostenendo che le clausole contrattuali non erano nulle.
BANCA, a ciò autorizzata, chiamava in causa **CESSIONARIA s.r.l.**, la quale, costituitasi in giudizio, domandava il rigetto delle domande proposte dagli attori.
Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. xxx/2025, depositata il 7 febbraio 2025, dichiarava il difetto di titolarità del rapporto, dal lato passivo, in capo a **BANCA** e rigettava le domande degli attori, condannandoli a rifondere alle controparti le spese processuali liquidate per ciascuna in euro 5.261 per compensi.
Il giudice riteneva provata la cessione del credito da **BANCA** a **CESSIONARIA s.r.l.**, di cui gli attori avevano avuto conoscenza. Era esclusa l'incostituzionalità dell'art. 11 *quaterdecies*, comma 12, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, disciplinante la capitalizzazione annuale degli interessi passivi, ed era giudicata valida la clausola contrattuale che prevedeva tale capitalizzazione, così come le rimanenti clausole negoziali. Quanto all'usura, il Tribunale rilevava che non erano stati esibiti i decreti ministeriali necessari per la verifica del superamento del tasso soglia e che comunque gli attori avevano compiuto un inammissibile confronto tra il tasso di mora e il tasso soglia relativo agli interessi corrispettivi.
Con atto di citazione notificato il 7 marzo 2025, **CLIENTI** proponevano appello, chiedendo preliminarmente che fosse rimessa alla Corte Costituzionale la questione di costituzionalità dell'art. 11 *quaterdecies*, comma 12, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella l. 2 dicembre 2005, n. 248, nella parte in cui prevede la capitalizzazione annuale degli interessi, per violazione degli artt. 2, 3 e 47 Cost.
Quindi, gli appellanti formulavano i seguenti motivi d'impugnazione: - il giudice aveva violato gli artt. 100 c.p.c. e 58 t.u.b., negando la legittimazione passiva di **BANCA**, in quanto mancava la prova certa della cessione del contratto a **CESSIONARIA s.r.l.**; - il giudice era incorso in violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1374 c.c. in riferimento all'art. 1283 c.c.: il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120 t.u.b., novellato dall'art. 1, comma 628 l. n. 147/2013, andava applicato dal 1° dicembre 2014 anche ai contratti conclusi anteriormente; - il giudice avrebbe dovuto conoscere d'ufficio i decreti ministeriali necessari per la verifica dell'usurarietà del rapporto; - il giudice avrebbe dovuto compensare le spese processuali, in ragione del rifiuto di **BANCA** di accettare le proposte transattive avanzate dagli attori e della novità delle questioni trattate.
Gli appellanti chiedevano che, sollevata l'eccezione d'incostituzionalità dell'art. 11 *quaterdecies*, comma 12, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, la
Corte di Appello dichiarasse la nullità della clausola contrattuale 9 lett. d) per violazione dell'art. 1283 c.c., dell'art. 120 t.u.b. e della delibera Cicr 9 febbraio 2000; chiedevano altresì che fosse dichiarata la nullità della predetta clausola per usurarietà del prestito vitalizio, dichiarando non dovuti interessi, spese, commissioni, oneri ed imposte.
Si costituiva nel giudizio di appello **BANCA**, rilevando che parte delle doglianze che gli attori avevano formulato nel primo grado di giudizio non erano da essi riproposte con l'atto di citazione in appello. **BANCA** ripeteva: - che, avendo ceduto il credito (cessione confermata dalla cessionaria), era priva di legittimazione passiva al processo; - che il comma 12 dell'art. 11-quaterdecies del d.l. 30 settembre 2005, n. 203 non era più in vigore ed era stato sostituito

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

dalla l. 2 aprile 2015, n. 44, rispetto alla quale non si sollevavano dubbi d'incostituzionalità; - che la capitalizzazione annuale degli interessi era prevista da legge speciale, derogante le norme codicistiche, ed era stata riaffermata dalla l. n. 44/2015; - che la contestazione di usurarietà degli interessi di mora era generica ed infondata.
BANCA chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile o comunque rigettato.
Si costituiva nel giudizio di appello anche **CESSIONARIA s.r.l.**, rappresentata da **BANCA SPA**, ribadendo di avere acquistato il credito ed esibendo il relativo contratto. L'appellata evidenziava che era la legge a consentire la capitalizzazione annuale degli interessi, con norma speciale rispetto alla previsione dell'art. 120 t.u.b., che non trovava applicazione. Il contratto non era usurario, poiché neppure gli interessi moratori superavano la soglia di usura.
CESSIONARIA s.r.l. chiedeva il rigetto dell'impugnazione della sentenza n. xxx/2025 pronunciata dal Tribunale di Venezia.
Con ordinanza del 18 luglio 2025 erano assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 18 giugno 2026, sostituita dal deposito di note scritte.
1. Preliminarmente, si rileva che la sentenza n. xxx/2025, pronunciata dal Tribunale di Venezia, è divenuta definitiva relativamente a tutte le statuizioni non specificamente impugnate, ed in particolare: il rigetto delle domande di nullità del contratto per violazione del divieto del patto commissorio e l'accertamento della validità del c.d. patto marciano; il rigetto delle domande di nullità delle clausole contrattuali, in quanto vessatorie; il rigetto della domanda di riduzione dei costi contrattualmente previsti; il rigetto della domanda di nullità per indeterminatezza delle clausole contrattuali; il rigetto della domanda risarcitoria per l'iscrizione di ipoteca d'importo eccessivo.
1.1. L'appello si concentra sulla validità della clausola contrattuale che prevede la capitalizzazione annuale degli interessi passivi e comunque sull'inapplicabilità di tale clausola dal 1° gennaio 2014, nonché sull'usurarietà del rapporto.
1.2. La richiesta degli appellanti di dare ingresso alla prova orale ("Disporsi prova per testi ed interpello sui capitoli di cui in narrativa. Si indica a teste il dott. Omissis con studio a Omissis in via Omissis n. 19 con richiesta di essere ammessi sin d'ora a prova contraria") è inammissibile per plurime ragioni.
In primo luogo, non vi è stata la formulazione di un motivo d'impugnazione circa la decisione del Tribunale di non ammettere la prova e, tantomeno, l'indicazione della sua rilevanza in relazione alle questioni di fatto e di diritto cui rimane confinato il giudizio di appello. In secondo luogo, la formulazione della prova non soddisfa i requisiti dell'art. 244 c.p.c., in quanto la narrativa dell'atto di citazione in appello non contiene articoli separati (la narrazione è unica e si dipana in trentacinque pagine).
2. È indubbio che **BANCA** abbia ceduto a **CESSIONARIA s.r.l.** il credito.
A parte la comunicazione compiuta dalla cessionaria (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del xx giugno 20xx, foglio inserzioni legali n. xx, che individua i rapporti dai quali i crediti ceduti sono sorti, tra cui i contratti di prestito vitalizio ipotecario, con esclusione di alcuni di essi indicati specificatamente con il numero identificativo [e tra essi non compare il prestito di cui è causa, contraddistinto dal n. xxxxxxx, come emerge dalla corrispondenza scambiata prima dell'inizio del processo]), il trasferimento del diritto è stato confermato sia dalla cedente che dalla cessionaria, entrambe in causa.
Si ricorda che la prova della cessione del credito non deve necessariamente avvenire mediante l'esibizione del contratto, non trattandosi di negozio per cui è richiesta la forma scritta né per la prova né tantomeno per la validità ex art. 1350 c.c. Costituisce perciò prova sufficiente della cessione la dichiarazione della cedente, che attesti la trasmissione del diritto a favore della cessionaria, e la conferma di quest'ultima. Il debitore ceduto, a quel punto, non ha più motivo di temere di pagare male, ossia di essere nuovamente richiesto dalla cedente di compiere il pagamento.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

BANCA non ha tuttavia ceduto il contratto, che neppure è stato risolto. Il rapporto negoziale è perciò rimasto nella titolarità della predetta banca. Da ciò discende la sua legittimazione processuale, atteso che gli attori hanno chiesto l'accertamento della nullità di clausole contrattuali. Ovviamente, ciò non fa venire meno l'interesse di **CESSIONARIA s.r.l.** alla partecipazione al giudizio, considerato che, se le domande degli attori fossero accolte, con parziale dichiarazione di nullità del prestito vitalizio, il credito, attuale o futuro, subirebbe una riduzione.

3. La richiesta di proposizione dell'eccezione d'incostituzionalità dell'art. 11 *quaterdecies*, comma 12, d.l. 30 settembre 2005, n. 203 non può essere accolta, poiché i dubbi di contrasto della norma con gli artt. 2, 3 e 47 Cost. sono manifestamente infondati.

La norma suddetta disciplinava il prestito vitalizio ipotecario, avente ad oggetto la concessione di finanziamenti a medio e lungo termine a persone fisiche di età superiore a 65 anni. Essa prevedeva la capitalizzazione annuale di interessi e spese, e il rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza. La capitalizzazione degli interessi annuali rappresenta un carattere dell'istituto, come congegnato dal legislatore, e dipende dal fatto che non è previsto il loro pagamento man mano che maturano, bensì in un'unica soluzione, anche a distanza di molti anni da quando il prestito è stato compiuto.

La capitalizzazione annuale è stata ribadita dall'art. 1, comma 1, l. 2 aprile 2015, n. 44, che ha riscritto la disciplina del prestito vitalizio, mantenendo la capitalizzazione annuale degli interessi (pur prevedendo la possibilità di concordare, al momento della stipulazione del contratto, una modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese, ed in tal caso la capitalizzazione annuale non si applica sulla parte di debito per interessi di cui è previsto il rimborso).

Il divieto di anatocismo non è regola assoluta e non ha copertura costituzionale.

Lo stesso art. 1283 c.c. prevede ipotesi d'interessi su interessi e ammette sempre gli usi normativi contrari.

In ogni caso, il divieto viene meno a fronte di una previsione normativa che disponga diversamente (cfr. Cass. civ., sez. I, 16 gennaio 2019, n. 898). La legge può, infatti, sempre modificare la legge precedente. È perciò inconferente il carattere imperativo della disposizione dell'art.

1283 c.c., invocato dagli appellanti.

Compiute queste premesse, si osserva che l'art. 47 Cost. non entra in considerazione, poiché il prestito vitalizio ipotecario non è una forma di risparmio. Esso è finalizzato non all'impiego del risparmio, bensì al compimento di un'operazione inversa: l'ottenimento di un prestito per soddisfare esigenze di vita e di consumo, mediante concessione di garanzia ipotecaria di primo grado su un immobile di proprietà. L'operazione si sostanzia in una virtuale liquidazione dell'immobile, atteso che il rimborso non è dovuto fintanto che il mutuatario rimane in vita (il rimborso anticipato è una facoltà del mutuatario), mentre dopo il decesso suo e del coniuge gli eredi possono soddisfare la mutuante con il ricavato della vendita del bene e, scaduto il contratto, in determinate ipotesi la stessa mutuante può alienare l'immobile, trattenere il ricavato a soddisfacimento del credito, restituendo l'eccedenza.

Neppure è ipotizzabile il contrasto della previsione normativa della capitalizzazione annuale degli interessi con gli artt. 2 e 3 Cost.

Come si è detto, la previsione della capitalizzazione non è priva di ragionevolezza, perché attiene alla natura dell'istituto. Il denaro è un bene fruttifero. La possibilità di trattenere, anche per molti anni, gli interessi che maturano sul capitale, anziché corrisponderli al mutuante, è un indubbio vantaggio per il mutuatario, che per l'appunto gode del denaro (gli interessi sul debito capitale) che dovrebbe invece pagare periodicamente al mutuante nell'ambito di un ordinario finanziamento. Tutti gli interessi maturati diventano esigibili solo alla scadenza del contratto, ossia dopo la morte del mutuatario o addirittura del coniuge superstite. Poiché il denaro, corrispondente agli interessi non versati, viene trattenuto dal mutuatario e quando sarà pagato (a distanza di un numero di anni indeterminabile, potenzialmente molto lungo) avrà

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

necessariamente subito gli effetti della svalutazione monetaria, si comprende la previsione che esso produca a sua volta interessi, mediante la capitalizzazione annuale.
Da quanto sopra detto si rende evidente la differenza sostanziale che esiste tra il prestito vitalizio ipotecario e il mutuo ordinario o l'apertura di credito in conto corrente, che non consente d'impiegare come terzo termine di paragone, nella valutazione del principio di eguaglianza, la previsione generale dell'art. 1283 c.c. e quella relativa alla generalità dei rapporti bancari di cui all'art. 120 t.u.b. Altrimenti detto, l'obiettiva diversità della fattispecie giustifica, sia per quanto concerne la ragionevolezza sia per quanto riguarda il rispetto del principio di eguaglianza, la previsione, per il prestito vitalizio ipotecario, della capitalizzazione annuale degli interessi.
4. Il Tribunale di Venezia non ha affatto omesso di pronunciarsi sulla domanda di nullità della clausola contrattuale n. 9 lett. d), che prevede la capitalizzazione annuale degli interessi, da pagarsi in unica soluzione alla scadenza del contratto. Il Tribunale, ritenendo legittima la previsione normativa che prevede per il prestito vitalizio ipotecario la capitalizzazione annuale degli interessi e negando l'esistenza, nell'ordinamento, di un divieto assoluto di anatocismo, ha escluso la sussistenza di un contrasto con gli artt. 1283 c.c. e 120 t.u.b. Non vi è perciò stata un'omessa pronuncia, come gli appellanti denunciano con il motivo d'impugnazione indicato al n. 3 di pag. 23 dell'atto di citazione in appello.
Del resto, gli stessi appellanti, insistendo affinché fosse rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell'art. 11 *quaterdecies*, comma 12, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, sono consapevoli che la norma di legge consente la capitalizzazione annuale degli interessi.
Si è già detto che l'art. 1283 c.c. non esprime un divieto assoluto di anatocismo, il quale non ha cittadinanza nell'ordinamento, senza considerare che la legge posteriore può sempre derogare alla legge anteriore.
Neppure l'art. 120 t.u.b. esclude sempre gli interessi sugli interessi. Negli ordinari rapporti bancari ed anche nel mutuo, gli interessi devono essere corrisposti periodicamente. Nel caso in cui la corresponsione non avvenga, gli interessi moratori possono a loro volta prodursi sugli interessi già scaduti, rimasti insoluti e perciò capitalizzati (v. art. 120, lett. b).
Dunque, la lettura che gli appellanti danno dell'art. 120 t.u.b., che esprimerebbe a loro parere un "divieto assoluto di anatocismo a far data dal 1° dicembre 2014", non è condivisibile.
È poi indubbio che l'art. 11 *quaterdecies*, comma 12, d.l. 30 settembre 2005, n. 203 è norma speciale sia rispetto all'art. 1283 c.c. sia rispetto all'art. 120 t.u.b., disciplinando specificamente il prestito vitalizio ipotecario. A tale negozio giuridico non si applica la disciplina dell'art. 120 t.u.b., che riguarda in generale i rapporti bancari. Il rapporto *lex generalis - lex specialis* comporta la prevalenza della norma speciale su quella generale.
L'inapplicabilità dell'art. 120 t.u.b. è confermata dal fatto che, dopo la modifica dello stesso art. 120 t.u.b., introdotta dalla l. n. 147/2013, il legislatore, con l'art. 1, comma 1, l. 2 aprile 2015, n. 44, ha confermato la previsione, per il prestito vitalizio, della capitalizzazione annuale degli interessi.
Non è, infine, chiaro l'argomento degli appellanti secondo cui l'art. 1283 c.c. e l'art. 120 t.u.b. sono norme imperative (e, in quanto tali, sarebbero da applicarsi, in forza dell'art. 1374 c.c., al contratto in esame con decorrenza dal 1° dicembre 2014), il quale sovrappone piani diversi. Semplificando: l'imperatività di una norma giuridica significa che le parti non possono disporre diversamente, ma non è il carattere dell'imperatività che individua la materia cui la norma si applica; inoltre, la norma non esprime un principio generale perché imperativa: in ogni caso, l'imperatività si rivolge ai privati, limitandone l'autonomia negoziale, e non al legislatore che, anche rispetto a una regola generale, priva di copertura costituzionale, può sempre disporre diversamente con legge speciale o legge successiva.
In definitiva, in ragione del normale rapporto tra fonti di pari grado, sia considerando il criterio temporale sia considerando il criterio genere - specie, si giunge alla conclusione che, nel prestito

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

vitalizio ipotecario, gli interessi passivi sono capitalizzabili ogni anno, poiché così espressamente prevede la legge applicabile.
5. Con altro motivo d'impugnazione, gli appellanti censurano la decisione del giudice veneziano, il quale, in violazione dell'art. 113 e dell'art. 198 c.p.c., avrebbe respinto la domanda di accertamento dell'usurarietà del contratto per mancato deposito, da parte degli attori, dei decreti ministeriali indicanti i tassi soglia.
Il motivo, come eccepito dall'appellata **BANCA**, è inammissibile e ciò non solo perché generico, ma soprattutto perché si rivolge a una soltanto delle due autonome ragioni di rigetto della domanda.
È vero che il Tribunale di Venezia ha ritenuto che gli attori non avessero assolto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda, non esibendo in causa i decreti ministeriali, ma ha altresì affermato che gli attori, nel dedurre l'usurarietà del tasso di mora, avevano dato rilevanza all'usura sopravvenuta e compiuto un inammissibile raffronto tra il predetto tasso e la soglia di usurarietà prevista per gli interessi corrispettivi. Su tutto ciò gli appellanti nulla dicono.
Rimane allora superfluo osservare – osservazione che si compie per mera completezza di ragionamento – che nel prestito vitalizio ipotecario non è previsto il pagamento d'interessi moratori, se non dopo la scadenza del contratto (prima di allora il debito non è esigibile), nell'ipotesi in cui non sia compiuto il rimborso del prestito. Inoltre, l'eventuale sopravvenuta usurarietà di tali interessi moratori si potrà stabilire solo alla scadenza del contratto (sulla base dei tassi medi rilevati di quel periodo) poiché, per l'appunto, prima di allora non sono dovuti, e non potrà determinare la gratuità del prestito (come sostenuto dal consulente di parte dott. OMISSIS), ma solamente la necessità di riportare la misura di tali interessi all'interno della soglia legale.
Ciò detto, si evidenzia la generale inattendibilità dell'accertamento del dott. Omissis, il quale ha omesso di esporre il calcolo compiuto e ha trattato il prestito vitalizio come un mutuo con piano di ammortamento c.d. alla francese, cioè a rata di rimborso costante, laddove il rimborso era previsto in unica soluzione alla scadenza del contratto.
Quanto alla soglia di riferimento, non può essere compiuto il raffronto con quella dei mutui a tasso fisso o variabile, la cui rischiosità per il creditore è notevolmente inferiore (in quanto prestiti con rimborso rateale di capitale e interessi, secondo un piano di ammortamento predeterminato nel tempo, che inizia dal momento stesso dell'erogazione), ma occorre fare riferimento, per non trascurare le particolarità del prestito vitalizio (ossia il rimborso rimandato a un tempo futuro ed incerto, anche molto lontano), alle soglie delle più generiche categorie del "credito personale" o degli "altri finanziamenti famiglie/imprese". Ne consegue che il t.a.e.g. del contratto del 7,831% annuo era notevolmente inferiore alla soglia di usura (16,950% o 17,970%), il che comunque dispenserebbe la Corte, se anche il motivo di appello fosse stato ammissibile, dal disporre consulenza tecnica d'ufficio.
6. In conclusione, affermata la legittimazione passiva di **BANCA**, l'appello è per il resto rigettato.
Gli appellanti devono rifondere alle appellate le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, in ragione della loro piena soccombenza. Nessuna delle plurime domande di nullità negoziale è stata accolta, con la conseguenza che l'obbligazione restitutoria rimane disciplinata dal contratto.
Non ricorrono le condizioni per operare una parziale compensazione, atteso che le questioni trattate non presentano il carattere della assoluta novità e non vi è stato un mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti.
Le spese del primo grado di giudizio sono liquidate nella stessa misura indicata dal Tribunale.
Le spese del giudizio di appello sono liquidate applicando i parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo la causa civile di appello n. 417/2025 r.g.a. promossa con atto di citazione da **CLIENTI** (appellanti) nei

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

confronti di **BANCA** (appellata) e di **CESSIONARIA s.r.l.** (appellata), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n. xxx/2025 pronunciata dal Tribunale di Venezia, dichiara la legittimazione processuale di **BANCA**;
2) rigetta nel resto l'appello;
3) condanna gli appellanti a rifondere alle appellate le spese processuali che liquida, per il primo grado di giudizio e per ciascuna, in euro 5.261 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge e che liquida, per il giudizio di appello e per ciascuna, in euro 6.946 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Venezia, 19 giugno 2026
Il Presidente (dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est. (dott. Alessandro Rizzieri)

Ex Parte

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376